

IN BREVE n. 35 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ISTAT - COMUNICATO STAMPA **PREZZI AL CONSUMO - LUGLIO 2023**

A luglio 2023, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri ancora una variazione nulla su base mensile e un aumento del 5,9% su base annua, da +6,4% nel mese precedente (la stima preliminare era +6,0%).

La decelerazione del tasso di inflazione si deve, in prima battuta, al rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,7% a +2,4%), dei Beni energetici non regolamentati (da +8,4% a +7,0%), degli Alimentari lavorati (da +11,5% a +10,5%) e, in misura minore, di quelli degli Altri beni (da +4,8% a +4,5%) e all'ampliamento della flessione su base annua degli Energetici regolamentati (da -29,0% a -30,3%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalle tensioni al rialzo dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +9,4% a +10,4%) e di quelli dei Servizi relativi all'abitazione (da +3,5% a +3,6%).

L' "inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta ancora (da +5,6% a +5,2%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +5,8%, registrato a giugno, a 5,5%).

Si attenua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +7,5% a +7,0%) e quella relativa ai servizi (da +4,5% a +4,1%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -2,9 punti percentuali, da -3,0 di giugno.

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano in termini tendenziali (da +10,5% a +10,2%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +5,7% a +5,5%).

La stabilità sul piano congiunturale dell'indice generale risente delle dinamiche opposte di diverse componenti: da una parte, la crescita dei prezzi degli Alimentari lavorati (+0,6%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei Servizi relativi ai trasporti (+0,4% entrambi, per effetto anche di fattori legati alla stagionalità), dei Beni non durevoli e dei Servizi vari (+0,3% entrambi); dall'altra, la diminuzione dei prezzi degli Energetici sia regolamentati (-1,8%) sia non regolamentati (-1,3%), degli Alimentari non lavorati (-0,8%) e dei Tabacchi (-0,6%).

L'inflazione acquisita per il 2023 rimane stabile a +5,6% per l'indice generale e si attesta a +5,1% per la componente di fondo.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell'1,6% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e aumenta del 6,3% su base annua (in decelerazione da +6,7% di giugno); la stima preliminare era +6,4%.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e del 5,7% su base annua.

Il commento

Prosegue a luglio la fase di rallentamento dell'inflazione, scesa al di sotto della soglia del 6% (+5,9%), in un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale. La dinamica dell'inflazione, ancora fortemente influenzata dall'evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati (che tuttavia restano su ritmi di crescita relativamente sostenuti) e dei servizi. Rallenta, inoltre, l'inflazione di fondo, che a luglio si attesta al +5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta infine la dinamica tendenziale del "carrello della spesa", scesa a luglio al +10,2%.

Solo la benzina è aumentata con punte massime nella settimana di ferragosto e del così detto "rientro". Il Governo lancia gridi di apparente sgomento, ma non molla ... coll'aumento, aumentano anche gli introiti legati all'accise !!!

L'ITALIA E' UN PAESE DI VECCHI, MA NON PER I VECCHI!!!

Molto interessante l'articolo di Alberto Brambilla "Pensioni e invecchiamento, le scelte sbagliate" pubblicato sull'inserto *Economia* del Corriere delle Sera, nel quale si evidenzia ancora una volta come l'Italia sia un Paese di vecchi, ma non per i vecchi:

Ci preoccupiamo tanto per il calo della natalità ma non facciamo nulla per affrontare la maggiore fase di invecchiamento della popolazione che il nostro Paese abbia mai sperimentato.

L'Italia, secondo i dati del network sanitario USA NiceRx, è al quinto posto mondiale dopo Hong Kong, Giappone, Svizzera e Singapore per aspettativa di vita alla nascita ...

... i dati di Eurostat ci dicono che l'Italia è prima in Europa in tutte le classifiche per percentuale di ultra50enni, 65enni e 80enni sul totale della popolazione: insomma, siamo i più vecchi d'Europa e nessuno se ne preoccupa.

.....
.....
.....

Forse ridurre l'enorme spesa assistenziale (165 miliardi netti l'anno) e progettare il futuro invecchiamento in modo serio è l'unica soluzione ...

ALLEGATI A PARTE - A.Brambilla - Pensioni e invecchiamento le scelte sbagliate (documento 181)

AGENZIA ENTRATE - TRATTAMENTO FISCALE RIMBORSO SPESE RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 421 del 25 agosto 2023, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute dai lavoratori per la ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo. In particolare, se tali rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con [d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#) (Tuir).

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con [d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#) (Tuir) prevede che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

La predetta disposizione sancisce il c.d. "principio di onnicomprensività" del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere "offerti" dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9» del medesimo Tuir.

Come chiarito nella [circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326](#) (al par. 2.3), il citato comma 3 dell'articolo 51 individua nel valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir, il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

Per quanto di interesse in questa sede, si rileva che il comma 4, lettera a), della disposizione in esame nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro "valore normale", un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (cfr. circolare n. 326 del 1997, paragrafi 2.3.2 e 2.3.2.1).

La legge di bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha modificato la citata lettera a) al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti disponendo che per i veicoli «*di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021*».

Le modifiche normative introdotte confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi.

In particolare, il legislatore ha previsto, ai fini dell'imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella citata [circolare n. 326 del 1997](#), viene chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

In linea con tale documento di prassi, si ritiene che l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente. Per quanto riguarda il consumo di energia, si evidenzia che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Al riguardo si evidenzia che, in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc. (par. 2.1 della circolare n. 326 del 1997), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del [Tuir](#) per il rimborso analitico delle spese per trasferte.

Pertanto, si ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta Interp. n. 421 del 25.08.2023
(documento 182)**

BANDO CONVITTI INPS 2023-2024 - PUBBLICATA LA GRADUATORIA

Il bando assegna posti in ospitalità residenziale e diurna presso le strutture di proprietà INPS.

È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando di concorso [Convitti INPS 2023-2024](#).

Il bando assegna posti in **ospitalità residenziale e diurna** presso le strutture di proprietà INPS per l'**anno scolastico 2023-2024** in favore dei figli o orfani ed equiparati di:

- iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

- nei limiti dei posti residui al 7 settembre 2023, in favore dei figli o orfani ed equiparati di:
 - lavoratori o pensionati del settore privato;
 - disoccupati o inoccupati;
 - dipendenti o pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE VETERINARIE da la
Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Vorrei sapere quali spese sostenute per gli animali da compagnia rientrano tra quelle veterinarie detraibili nel modello 730 e, in particolare, se è possibile detrarre la spesa per l'acquisto di mangime speciale se prescritto dal medico veterinario.

Risponde Paolo Calderone

Come più volte precisato dall'Agenzia delle entrate (si veda anche la recente [circolare n. 14/2023](#)), la detrazione del 19% dall'Irpef delle spese veterinarie spetta: per le somme pagate per usufruire delle prestazioni professionali del medico veterinario

- per gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario (e definiti dall'articolo 1 del [decreto legislativo n. 193/2006](#))
- per le spese sostenute per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

L'acquisto di mangimi speciali non è detraibile, anche se prescritti dal veterinario, perché non sono considerati farmaci ma prodotti appartenenti all'area alimentare.

MIN.SALUTE - AGGIORNAMENTO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI COVID-19 da DplMo - fonte: Min.Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 0025613 dell'11 agosto 2023, con l'aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

La circolare è stata pubblicata a seguito della vigenza del Decreto Legge n. 105/2023, che, all'articolo 9 stabilisce l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

In particolare, le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento.

Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi
- Applicare una corretta igiene delle mani
- Evitare ambienti affollati
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli

operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a

- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche

Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva.

La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Circolare n. 25613 dell'11.08.2023
(documento 183)**

ALLARME - IL GOVERNO PENSA DI FAR CASSA SULLE PENSIONI: FRENO ALL'INDICIZZAZIONE, SI SALVANO SOLO GLI ASSEGNI PIÙ

BASSI fornito da La Repubblica

Far cassa di nuovo sulle pensioni, **rivalutandole solo in parte all'inflazione**. Eccola la tentazione che per il secondo anno consecutivo il governo Meloni accarezza, alla vigilia di una legge di Bilancio complicata sul fronte delle coperture. Nel 2022 la decisione, tenuta coperta sino all'ultimo dal ministero dell'Economia, tagliò via dalla spesa previdenziale 10 miliardi in tre anni e quasi 37 miliardi nel decennio. Una mossa che fece tornare i conti di una manovra da 35 miliardi, coperta per due terzi in deficit. Quest'anno si punta a una finanziaria da 25-30 miliardi, ma il deficit non arriva neanche a un quinto. Urgono fondi.

Dove prenderli? è semplice dai pensionati, da coloro che hanno sempre pagato fior di contributi per un futuro post-lavorativo dignitoso, da coloro che hanno pagato e pagano fior di tasse e non hanno una forza contrattuale...ormai è diventata una abitudine...quanti soldi hanno lasciato alle casse dello Stato negli ultimi anni? perché non si prendono i soldi dagli evasori?

RIFORMA ATTUALI PENSIONI

Esecutivo ancora senza idee e fondi all'approssimarsi della legge di bilancio.

Il recente intervento del Ministro Giorgetti sul tema pensioni palesa che in Legge di Bilancio non ci saranno grandi spazi per intervenire sulla riforma Monti-Fornero. A dispetto dei proclami fatti in campagna elettorale e dei correttivi di cui il sistema avrebbe bisogno. Dunque una pietra tombale sulle ipotesi di cancellazione della legge Fornero pare sia stata messa al Meeting di Rimini dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. In compenso si lavora sotto, sotto per la solita sforbiciata sulle pensioni !!!

AGENZIA ENTRATE - SETTORE TURISTICO/RICETTIVO:
DETASSAZIONE DELLE MANCE E TRATTAMENTO INTEGRATIVO
SPECIALE da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, fornisce i chiarimenti interpretativi in tema di **tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (articolo 1, commi da 58 a 62, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)) e di **trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale** (articolo 39-bis del [decreto legge 4 maggio 2023, n. 48](#)).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 26/E del 29.08.2023
(documento 184)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE FUNEBRI IN PRECOMPILATA da la
Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Nel mio 730 precompilato l'Agenzia delle entrate ha inserito le spese funebri che ho sostenuto nel 2022 in seguito al decesso di mio padre. Non ho trovato però la somma pagata per la lapide. Posso inserire anche questa spesa nel quadro E?

Risponde Paolo Calderone

L'Agenzia delle entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati delle fatture che sono state emesse, in relazione all'evento funebre, da chi esercita l'attività di servizi di pompe funebri. Le eventuali ulteriori spese detraibili sostenute dal contribuente (per esempio le spese sostenute per la lavorazione di marmi e delle lapidi) possono certamente essere indicate nello stesso campo (Rigo E8/E10, cod. 14) del modello 730, sempre entro il limite massimo di spesa detraibile (1.550 euro per ciascun decesso).

Si ricorda, inoltre, che anche per queste ulteriori spese è possibile richiedere la detrazione solo se sono state pagate con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

ARAN SEGNALAZIONI n.16/2023

CFL220

[FUNZIONI LOCALI] PROGRESSIONI ECONOMICHE

L'art. 14 del CCNL 16.11.2022 dedicato all'istituto delle progressioni economiche non riporta la previsione che era contenuta al comma 2 dell'art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai sensi del quale la progressione economica doveva essere riconosciuta ad una quota limitata di dipendenti, questo vuol dire che il principio della cd. "quota limitata" è venuto meno?

Il principio della cd. "quota limitata" che sottende alle procedure di progressione economiche all'interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall'art. 23 del D.Lgs 150/09, tutt'ora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente.

CFL222

[FUNZIONI LOCALI] ISTITUTI PARTICOLARI

La nuova formulazione letterale della disciplina contrattuale del, “Welfare integrativo” oggi contenuta all’art. 82 del CCNL 16.11.2022, amplia la portata applicativa dell’istituto, rispetto a quella del previgente CCNL?

L’art. 82, comma 2, del CCNL 16.11.2022 prevede testualmente che *“Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”*; pertanto, a differenza di quanto in precedenza previsto dall’art. 72 del CCNL 21.05.2018, con la nuova disciplina, anche in assenza di specifica disposizione che avesse già consentito agli enti di poter destinare a welfare integrativo apposite risorse di Bilancio, gli Enti potranno, nel limite di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. h), destinare quota parte del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del medesimo CCNL, alle politiche di welfare integrativo.

CSAN127a

ORIENTAMENTI APPLICATIVI - COMPARTO SANITÀ

Come va calcolato il triennio di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) del CCNL 2019-2021 relativo alle progressioni economiche all’interno dell’area?

In merito alla questione posta si deve innanzitutto tenere presente che ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell’ultima progressione economica acquisita.

Inoltre, si evidenzia che l’art. 19 comma 1 sancisce che l’attribuzione di differenziali economici e quindi la progressione economica avviene appunto all’interno di ciascuna area “al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dal dipendente nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area”.

Pertanto, il requisito di non aver beneficiato di “alcuna progressione economica” dovrà essere verificato nell’ambito dell’Area di appartenenza e quindi dell’Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione nell’ambito della categoria corrispondente all’attuale area nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

CFC120a

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Un dipendente che ha già usufruito dei giorni di congedo parentale retribuiti interamente, può richiederli nuovamente al nuovo datore di lavoro (amministrazione pubblica ricompresa in diverso comparto)?

Va premesso che la materia dei congedi parentali è disciplinata dall’art. 28 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 e che la clausola contrattuale in parola deve essere

interpretata ed applicata dall'amministrazione in coerenza con il quadro normativo così come delineato dal D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., sebbene con le specificazioni e le regole di miglior favore ivi indicate.

Chiarito ciò, il contratto prevede che nei "primi trenta giorni" di congedo parentale al lavoratore/lavoratrice spetta l'intera retribuzione (cfr. art. 28, comma 3 del CCNL citato). Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto – per ciascun figlio - una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tali amministrazioni.

CFC122a

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

In caso di rapporto di lavoro part-time, l'importo dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) deve riconoscersi in misura uguale a quella del lavoratore a tempo pieno o va riparametrato alla durata della prestazione?

Com'è noto l'IVC è un'indennità che spetta al personale dipendente in caso di scadenza di un CCNL e nell'attesa del suo rinnovo. Essa infatti è "un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale" (cfr. art. 2, comma 6 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022).

Pertanto, atteso la natura di anticipazione del trattamento economico, l'IVC rientra nella nozione di "struttura della retribuzione" ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. f) del citato contratto. Ne consegue che, nel caso di lavoratore con contratto di lavoro part-time, essa deve essere adeguatamente riproporzionata tenendo conto della durata della prestazione lavorativa rispetto a quella del lavoratore a tempo pieno appartenente alla stessa area e famiglia professionale (cfr. art. 33, comma 10 del citato CCNL).

SEZIONE GIURIDICA

Corte di Cassazione

Sezione lavoro - ordinanza 12/7/2023, n. 19937

Mansioni Superiori - Comparto Sanità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Cassazione civile, sezione lavoro, con ordinanza n. 19937 del 12/7/2023 ha sancito che 'il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, anche quando l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di tale qualifica sia illegittima (D.lgs. 165 del 2001, art. 52, comma 5) trova la sua diretta giustificazione nell'efficacia immediatamente precettiva della Costituzione, art. 36 (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. nn. 23741/2008; 4382/2010; 18808/2013; 2102/2019). Da ciò consegue che le differenze retributive da corrispondere al lavoratore - in quanto volte ad assicurare "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro" - non possono essere quelle spettanti per le mansioni da lui effettivamente svolte, senza alcun rilievo al fatto che si tratti di mansioni immediatamente superiori alla qualifica rivestita oppure di mansioni ulteriormente superiori'. La Cassazione infatti ritiene chiaro il disposto del DLgs 165/2001, art 52, che fa riferimento alle 'mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore', là dove pone i limiti della loro legittima attribuzione a un lavoratore di qualifica inferiore (comma 2), mentre tratta in generale di 'mansioni superiori' e di 'mansioni proprie di una qualifica superiore' nella parte in cui pone il principio e detta le condizioni del diritto al pagamento delle differenze retributive nonostante la nullità dell'assegnazione (commi 3 e 5).

Allegati:  [cassazione 19937 2023.pdf](#)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI



- Francobollo commemorativo di Vilfredo Federico Damaso Pareto, nel 100° anniversario della scomparsa
 - Data di emissione: 1 settembre 2023

MIN.LAVORO - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER DANNO BIOLOGICO DAL 1° LUGLIO 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 105 del 2 agosto 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 agosto 2023, al n. 2345, concernente la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2023 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 116 del 15 maggio 2023.

[il Decreto Ministeriale n. 105/2023](#)